



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 28/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2025**

Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria.

L'anno **2025**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle **ore 21:00**, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Mario Carlo Borgotti il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Andrea Bongini.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	SARTORI GIOVANNI	SI		10	ZUFFI DAVIDE	SI	
2	FERA MAURO	SI		11	RONCHI CESARE	SI	
3	BORGOTTI MARIO CARLO	SI		12	CATTANEO TIZIANO	SI	
4	LENARDUZZI PIERLUIGI VALENTINO	SI		13	BOSISIO PAOLO VINCENZO	SI	
5	RIZZO FRANCESCO	SI		14	COLOSIMO ANNACHIARA	SI	
6	BORRELLO ANTONIO	SI		15	CAVALLARI ALBERTO	SI	
7	NIGRO GIUSEPPE MAURO	SI		16	COLOMBO BARBARA	NO	
8	CARCANO SIMONE	SI		17	SOLDA' GIULIANO	SI	
9	SANTINATO CLAUDIO	SI					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono altresì presenti il Vicesindaco Luciano Geminian e gli Assessori: Andrea Vago, Alice Vittoria Brambilla, Angelita Perretta, Luca Zanierato

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025**

Il Presidente passa la parola: in primo luogo all'Assessore Alice Brambilla per l'esposizione dell'argomento in oggetto discusso contestualmente al precedere e, successivamente, al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Dott. Samuele Pirovano. Segue dibattito tra i consiglieri, come da trascrizione agli atti dell'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
4. la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
5. la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
6. la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
7. l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
8. il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), approvato con deliberazione n. 12 del 24/04/2024, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.367.144,00;

Visto che il costo complessivo di cui sopra è suddiviso per la parte di costo fisso e la parte di costo variabile e nello specifico:

1. COMPONENTI DI COSTO FISSI: € 1.199.817,00

2. COMPONENTI DI COSTO VARIABILE: € 1.167.327,00

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario approvato con deliberazione n. 12 del 24/04/2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto*

responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, in base ai criteri razionali ivi indicati, di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

COSTI FISSI:

- 53 % a carico delle utenze domestiche;
- 47 % a carico delle utenze non domestiche;

COSTI VARIABILI:

- 58 % a carico delle utenze domestiche;
- 42 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/09/2025
- seconda rata: 31/01/2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle

delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla di Monza Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequative che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - c) *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e il parere di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 16/04/2025;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dell'Assessore Brambilla e del Dirigente Samuele Pirovano, come da trascrizione della seduta depositata presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Con voti:

favorevoli n. 11

contrari n. 0

astenuti n. 5 (Fera, Bosisio, Colosimo, Cavallari, Soldà)

legalmente espressi su n. 16 Consiglieri presenti (assente Colombo)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza Brianza nella misura del 5%;
 - ☐ le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
5. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 21 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 30/09/2025
 - seconda rata: 31/01/2026
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025
7. di dare mandato ai Dirigenti competenti di procedere all'adozione di tutti gli atti, provvedimenti e procedimenti, necessari e conseguenti relativamente quanto indicato in premessa, ivi compreso l'eventuale accertamento di responsabilità;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

favorevoli n. 11

contrari n. 0

astenuti n. 5 (Fera, Bosisio, Colosimo, Cavallari, Soldà)

legalmente espressi su n. 16 Consiglieri presenti (assente Colombo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Mario Carlo Borgotti

IL Segretario Generale
Dott. Andrea Bongini

(atto sottoscritto digitalmente)

